

ALLEGATO ALL'ATTO N. ⁴⁷⁸²
REGISTRATO a UDINE il - 8 OTT. 2022

SERIE 3 - PRIVATINA (*) Firma in delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca ^{ESCUZIONARIO} ^{Sante Rapetti}

ASSOCIAZIONE DEI TOSCANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA A.P.S.

STATUTO (D.Lgs 117/2017)



Articolo 1 - Costituzione

1. E' costituita l'Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia APS, Codice fiscale 94090570303 in seguito indicata con il termine "Associazione", iscritta nel Registro regionale del Friuli Venezia Giulia al n°352.

Essa è apolitica e si ispira ai principi di democraticità e pluralismo. Non ci sono limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa.

Articolo 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale in UDINE - via Armando Diaz n. 60

Articolo 3 - Scopi

1. L'Associazione, esercita in via principale attività di interesse generale riconducibili all'art.5 comma 1, lettere i), k), t) del D.Lgs 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e precisamente:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

2. L'Associazione può esercitare inoltre ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 117/2017 le finalità di seguito riportate:

a) sviluppare il senso di appartenenza alla regione d'origine;

b) valorizzare e diffondere le tradizioni culturali toscane in relazione alla realtà socio-economica del Friuli Venezia Giulia mediante occasioni di approfondimenti culturali

c) favorire e sviluppare attività interculturali, sportive, ricreative e sociali in collaborazione con gli enti locali e le associazioni di categoria.

d) promuovere l'integrazione dei soci nel contesto sociale del Friuli Venezia Giulia;

e) curare i rapporti con la Regione Toscana e con la Regione Friuli Venezia Giulia per offrire loro collaborazione e riceverne aiuto nei termini della legislazione vigente.

f) promuovere le attività prevalentemente in favore di propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

3. L'Associazione, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà:

a) organizzare iniziative occasionali di incontri culturali e turistici, convegni, seminari, manifestazioni, intrattenimenti, spettacoli.

b) realizzare oggetti e gestire sponsorizzazioni;

c) svolgere attività di promozione e comunicazione;

e) attuare rapporti di solidarietà con le Associazioni aventi scopi affini.

f) costituire un Comitato Organizzatore per la gestione delle iniziative;

Articolo 4 - Durata

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Soci

1. I Soci dell'Associazione si distinguono in Soci ordinari, Soci onorari, Soci simpatizzanti, Soci sostenitori e devono godere dei diritti civili ed offrire garanzia di serietà ed operosità. Tutte le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli eventuali enti giuridici associati, sono eleggibili alle cariche sociali.

ASSOCIAZIONE DEI
"TOSCANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA"
Via A. Diaz, 60 - 33100 UDINE - I
toscani@toscani.fvg.it
C.F. 94090570303

2. Sono soci ordinari i nati da almeno un genitore toscano e residenti in Friuli Venezia Giulia o in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, aventi almeno uno dei genitori toscano o di discendenza toscana.
 3. L'ammissione dei soci spetta al giudizio dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione. L'eventuale mancata ammissione deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla decisione dell'Organo di Amministrazione.
 4. Possono essere soci onorari gli enti, le associazioni o altri enti del Terzo settore o le persone che, pur non di origine toscana, svolgono attività sociali e morali attinenti alle finalità dell'Associazione e ne aiutino in qualunque modo l'attività. L'ammissione di Enti, Associazioni e persone quali soci onorari è fatta con delibera del Organo di Amministrazione regionale in ogni caso il numero di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS (art.35 comma 3 D.Lgs 117/2017).
- 5** Sono soci simpatizzanti i familiari dei soci ordinari e tutti coloro che desiderano associarsi.
- 6** Sono soci sostenitori coloro che si impegnano a sostenere le attività del sodalizio con contributi significativi.
- 7** I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali e contabili previa richiesta scritta indirizzata al Presidente. La consultazione dovrà avvenire presso la sede sociale nell'orario previsto di apertura dell'ufficio stabilito dall'Organo d'Amministrazione.
- 8** L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa
- 9** Il numero degli associati in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
- 10** Recesso ed esclusione del socio.
- a) La qualità di socio si perde per decesso, dimissione, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, radiazione per comportamenti diffamatori o in contrasto con le finalità dell'associazione.
 - b) Ciascun socio può, in qualsiasi momento, recedere, dando opportuna comunicazione scritta; in tal caso non ha diritto ad alcuna forma di rimborso della quota associativa annuale, delle donazioni, dei contributi e di ogni altra elargizione.
 - c) Il socio che ha comportamenti lesivi, diffamatori, contrari ai doveri indicati dal presente statuto, che non ottempera alle disposizioni regolamentari o alle delibere dell'Organo di Amministrazione, che svolge attività in contrasto o in concorrenza ovvero in caso di conflitto d'interesse, può essere escluso o radiato dall'associazione. Il provvedimento di esclusione o radiazione è di competenza in via esclusiva da parte dell'Organo di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
 - d) Il socio escluso o i parenti del socio deceduto non potranno vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né reclamare il rimborso dei contributi versati.
- 11** I Soci hanno l'obbligo:
- a) di versare la quota associativa all'Associazione all'atto dell'iscrizione e di rinnovarla entro il 31 marzo..
 - b) di collaborare secondo le possibilità e capacità al conseguimento dei fini dell'Associazione;
 - c) di offrire ovunque esempio di operosità, di lealtà, di serietà e di educazione civica.
- La durata associativa coincide con l'anno solare.

Articolo 6 - Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea Regionale dei Soci;
- 2) l'Organo di Amministrazione
- 2) il Presidente;
- 3) il Vice Presidente vicario del Presidente;
- 4) il vice Presidente;
- 5) il Segretario Generale;
- 6) il Tesoriere - Economo;
- 8) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 9) il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sono gratuite. Tuttavia può essere determinato da parte dell'Organo di Amministrazione il rimborso di spese documentate inerenti le attività associative qualora sussista la disponibilità economica.

Articolo 7 – Assemblea Regionale

- 1.** L'Assemblea degli associati è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dall'Organo di Amministrazione con avviso inviato agli associati aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione tramite posta anche elettronica o a mezzo di comunicato stampa.
- 2.** L'avviso deve contenere l'indicazione della sede, la data, l'ora della riunione e l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno, sia per la prima che per la seconda convocazione.
- 3.** L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno in prima convocazione il 29 aprile e in seconda convocazione il 30 Aprile. Qualora il 29 Aprile coincida con un giorno prefestivo, l'assemblea ordinaria verrà rinviata al primo giorno successivo non festivo.
- 4.** Ulteriori convocazioni possono avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Presidente dell'Organo di amministrazione di almeno due amministratori o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Articolo 8 – Partecipazione all'Assemblea

- 1.** Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e con anzianità di iscrizione di almeno sei mesi.
- 2.** La partecipazione è strettamente personale. E' prevista la possibilità di delega ad altri associati aventi diritto di voto; ciascun associato, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

Articolo 9 – Costituzione dell'Assemblea

- 1.** L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto.
- 2.** L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto;
 - b) in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.
 - c) in terza convocazione, che comunque non potrà essere fissata prima della decorrenza di 15 giorni dalla seconda, qualunque sia il numero dei soci presenti, aventi diritto di voto.
- 3.** Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Organo di Amministrazione, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario.
Ogni socio ha diritto ad un voto.

Articolo 10 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) Approva il bilancio di esercizio;
- c) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs 117/2017), e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) Delibera, con maggioranza qualificata sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 comma 2 del C.C.);
- e) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

ASSOCIAZIONE D.E.I.
"TOSCANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Via A. Diaz, 60 - 33100 UDINE - I
toscani@toscani.fvg.it
C.F. 94090570303

- f) Delibera, con maggioranza qualificata , lo scioglimento (ex art. 21 comma 3 del C.C.), la trasformazione , la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - g) Delibera sugli altri oggetti previsti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - h) Elegge l'Organo di amministrazione e all'interno del quale vengono assegnate le cariche previste dallo Statuto.
 - i) delibera sulla relazione dell'attività sociale e finanziaria presentata dal Presidente e sulle linee programmatiche nonché sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo;
 - j) emana il Regolamento di attuazione del presente Statuto e gli altri Regolamenti che si rendessero necessari per il raggiungimento degli scopi associativi su proposta dell'Organo di amministrazione
 - k) Indirizza tutte le attività dell'Associazione;
 - l) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti
- 2.** L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci aventi diritto di voto: in seconda e in terza convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 11 - Tipologia delle Assemblee

- 1.** L'Assemblea si riunisce nel luogo stabilito dall'Organo di Amministrazione; hanno diritto di parteciparvi tutti i soci iscritti.
Essa ha competenza generale su tutte le materie riguardanti la vita associativa.

Articolo 12 Compiti dell'Organo di Amministrazione

- 1.** L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 9 nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili. Ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente vicario, dal Vice Presidente e dagli Amministratori.
- 2.** Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza
- 3.** Il voto non può essere espresso per rappresentanza.
- 4.** Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno due amministratori e comunque una volta all'anno per l'elaborazione e l'approvazione dei bilanci.
- 5.** E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente vicario.
- 6.** Ogni seduta verrà redatto un verbale scritto dal Segretario verbalizzante e sottoscritto dal Presidente.
- 7.** Ogni amministratore ha obbligo di presenza salvo in caso di preventiva giustificazione.
- 8:** Qualora un membro dell'Organo di Amministrazione effettui tre assenze consecutive ingiustificate decade dalla carica rivestita.
- 9.** La convocazione avviene a mezzo di comunicazione scritta o mediante posta elettronica e viene inviata almeno 5 giorni prima la convocazione dall'Organo di amministrazione. In caso di urgenza può essere convocata un giorno prima anche mediante comunicazione telefonica.
- 10.** Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori per dimissioni o cessati per altre cause, subentreranno i primi tra coloro che siano risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'Organo nell'ordine di preferenza da esse risultante.
- 11.** Provvede alla nomina di rappresentanti di zona dell'associazione.

Articolo 13 - Compiti del Presidente

- 1.** Il Presidente Regionale:
- a) Ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione;
 - b) Convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione;
 - c) Vigila sulla vita sociale dell'Associazione;
 - d) Dà puntuale esecuzione alle delibere dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione e ne vigila l'applicazione.
 - e) Verifica che le decisioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione siano coerenti con le linee statutarie nonché con le norme di Legge vigenti.

ASSOCIAZIONE
"TOSCANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA"
 Via A. Diaz, 60 - 33100 UDINE
 toscani@toscani.fvg.it
 C.F. 94090570307

- f) Controlla e verifica l'andamento amministrativo.
- g) Sottoscrive la comunicazione di convocazione e ne verifica la formulazione dell'ordine del giorno.
- h) Sottoscrive i verbali dell'Organo di amministrazione e delle Assemblee.
- i) Firma tutti gli atti dell'Associazione.
- l) Nelle situazioni di urgenza ed improrogabilità ha competenza decisionale in coerenza con le linee statutarie, fatta salva la successiva ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 14- Vice Presidenti

- 1.** Il Vice Presidente vicario viene scelto dal Presidente fra i due vicepresidenti; sostituisce in caso di impedimento o di assenza il Presidente, assumendone i compiti e le prerogative.
- 2.** Può essere delegato esplicitamente dal Presidente alla trattazione di particolari problematiche, tenendolo costantemente informato.
- 3.** Qualora anche il Vice Presidente vicario fosse indisponibile, la carica sarà temporaneamente assunta dall'altro Vice Presidente. In caso di indisponibilità di quest'ultimo la carica di vice Presidente sarà assunta dall'amministratore più anziano di iscrizione all'Associazione dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 15 - Segretario Generale

- 1.** Il Segretario Generale è nominato dall'Organo di Amministrazione su proposta del Presidente fra i Soci che posseggano provate capacità tecniche;
- 2.** Il Segretario Generale deve partecipare ai lavori dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.
- 3.** Compiti del Segretario Generale sono:
 - a) dirigere l'Ufficio di Presidenza secondo le direttive del Presidente e dell'Organo di Amministrazione
 - b) controfirmare gli atti sociali e contabili;
 - c) redigere i verbali delle riunioni di tutti gli Organi a cui partecipa;
 - d) curare l'esecuzione delle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - f) vigilare sull'attività del Tesoriere - Economo.
 Il Segretario Generale potrà avvalersi della collaborazione di altri Soci per lo svolgimento di attività sociali, previa approvazione dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 16 – Tesoriere – Economo

Il Tesoriere economo è nominato dall'Organo di Amministrazione su proposta del Presidente fra i soci che posseggano provate capacità tecniche.

- 1.** Il Tesoriere ed Economo ha il compito di:
 - a) curare la tenuta delle scritture contabili;
 - b) provvedere al servizio di cassa con l'obbligo di renderne conto ad ogni riunione dell'Organo di Amministrazione
 - c) custodire ed aggiornare gli inventari dei beni mobili ed immobili.
- 2.** Il Tesoriere - Economo può tenere, in cassa, per i bisogni correnti, una somma non superiore a quella autorizzata dall'Organo di amministrazione. Gli importi eccedenti vanno depositati presso un Istituto di Credito.

Articolo 17 – Compiti dell'Organo di amministrazione

- 1.** All'Organo di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto attribuiscono ad altri Organi associativi. Ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione degli scopi dell'Associazione.
- 2.** Esso deve riunirsi per lo meno una volta ogni due mesi e comunque, per la chiusura dell'esercizio sociale e per deliberare sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 3.** Apporta modifiche al presente Statuto nel rispetto degli art. 1,2 e 3 dello stesso.
- 4.** Cura l'esecuzione delle delibere assembleari
- 5.** Convoca le assemblee.
- 6.** Predisporre il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art.13 commi 1,2 e dall'art. 14 comma 1 D.Lgs 117/2017 e con decorrenza 1 gennaio 31 dicembre. Il bilancio annuale

- viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 7** Predispone gli adempimenti di cui all'art. 15 del D. Lgs
 - 8** Elabora il regolamento interno che comunque dovrà essere approvato dall'assemblea
 - 9** Contrae prestiti e apre conto correnti.
 - 10** Delibera sulle operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
 - 11** Delibera la stipulazione di contratti.
 - 12** Cura la tenuta di libri sociali e contabili.
 - 13** Decide la somma da tenere in cassa per i bisogni correnti.
 - 14** Può delegare la firma a un membro dell'Organo di amministrazione indicando i limiti operativi.

Articolo 18- Collegio dei Revisori dei Conti

- 1.** Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea anche fra non soci.
- 2.** Spetta ad esso il controllo sulla regolare tenuta della contabilità, sia in sede regionale che sezionale.
- 3.** Dovrà redigere una relazione annuale ai bilanci e potrà procedere ad atti di ispezione.
- 4.** I Revisori dei conti durano in carica quattro anni.

Articolo 19- Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art 30 comma 2 D.Lgs n.117/2017 l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico

19 Bis)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 comma1 del D.Lgs numero 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Articolo 20 - Collegio dei Probiviri

- 1.** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea.
- 2.** Ad esso è devoluta, su istanza di una qualsiasi delle parti contendenti, la risoluzione delle controversie tra i Soci e tra Soci e l'Associazione ed i suoi Organi Amministrativi, in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente Statuto. Spetta ad esso anche giudicare, su istanza di qualunque iscritto in regola con i suoi adempimenti statutari o di un qualsiasi Organo associativo, dei rapporti disciplinari interni alla vita dell'Associazione e fare proposte agli Organi competenti per i provvedimenti da adottare.
- 3.** I Probiviri durano in carica quattro anni.

Articolo 21 - Attività di volontariato e risorse

- 1.** L'associazione potrà avvalersi di volontari non occasionali nello svolgimento delle proprie attività. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi. A tal fine viene tenuto il Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono esclusi rimborsi di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione con le modalità e i contenuti dell'Articolo 17 CTS, comma 3.
- 2.** L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo l'articolo 17 CTS, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale, con i limiti fissati dall'articolo 36 CTS.

Articolo 22 - Patrimonio e fondo comune

ASSOCIAZIONE DEI
"TOSCANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA"
Via A. Diaz, 60 - 33100 UDINE - I
toscani@toscani.fvg.it
C.F. 94090570303

- 1.** Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da donazioni, lasciti, erogazioni, contributi di Enti Pubblici e Privati e di persone fisiche, da contributi versati dai soci, dovuti o volontari.
- 2.** Il patrimonio è amministrato dall'Organo di amministrazione ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3.** E' fatto divieto di ripartire e/ o distribuire, anche indirettamente utili ed avanzi di gestione, fondi e risorse comunque denominate a tutti gli associati, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 4.** E' fatto obbligo di utilizzare l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali previste dallo Statuto.
- 5.** In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri enti del Terzo settore o fini utilità sociale nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 23 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo si applicano le norme del Codice Civile e della legislazione nazionale o regionale vigenti in materia di Associazionismo.

Articolo 25 - Modifica dello Statuto

Le modifiche dello Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria su richiesta dell'Organo di amministrazione o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Approvato dall'Assemblea Ordinaria in data

22 luglio 2022

ASSOCIAZIONE DEI
"TOSCANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA"
Via A. Diaz, 60 - 33100 UDINE - I
toscani@toscani.fvg.it
C.F. 94090570303

Deputato Romano